



COMUNE di BUSSOLENO

C.A.P. 10053 PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0122/49002
Fax 0122/640414

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 20/01/1995**

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 23/03/1995

**INTEGRATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47
DEL 30/09/2010**

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 18/10/2010

SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Diffusione	pag. 1

CAPO I – ADUNANZE

Art. 3 Luogo delle riunioni	pag. 2
Art. 4 Sessioni	pag. 2
Art. 5 Convocazione	pag. 3
Art. 6 Convocazione d' urgenza	pag. 3
Art. 7 Ordine del Giorno	pag. 4
Art. 8 Avviso di convocazione	pag. 4
Art. 9 Pubblicità	pag. 5
Art. 10 Deposito e consultazione degli atti	pag. 6
Art. 11 Informazioni ai Consiglieri	pag. 6

CAPO II – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12 Numero legale	pag. 7
Art. 13 Apertura della seduta – Mancanza del numero legale	pag. 7
Art. 14 Seduta di seconda convocazione	pag. 8
Art. 15 Pubblicità delle sedute – Sedute segrete	pag. 9
Art. 16 Disciplina delle adunanze	pag. 9
Art. 17 Comportamento dei Consiglieri	pag. 10
Art. 18 Comportamento del pubblico	pag. 10
Art. 19 Presidenza	pag. 11
Art. 20 Attribuzioni del Presidente	pag. 11
Art. 21 Ordine del Giorno	pag. 12
Art. 22 Norme per la discussione	pag. 13
Art. 23 Emendamenti	pag. 13
Art. 24 Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 14
Art. 25 Fatto personale	pag. 14
Art. 26 Chiusura della discussione	pag. 15
Art. 27 Dichiarazione di voto	pag. 15
Art. 28 Astensione dal voto	pag. 15

Art. 29	Obbligo di astensione	pag. 16
Art. 30	Ora di chiusura della seduta	pag. 16
Art. 31	Rinvio della seduta ad altro giorno	pag. 16
Art. 32	Termine della seduta	pag. 17

CAPO III – INTERPELLANZE INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 33	Norme comuni	pag. 18
Art. 34	Interpellanze	pag. 18
Art. 35	Interrogazioni	pag. 19
Art. 36	Svolgimento delle interrogazioni	pag. 19
Art. 37	Mozioni	pag. 20

CAPO IV – VOTAZIONI

Art. 38	Forme di votazione	pag. 21
Art. 39	Votazione per appello nominale	pag. 21
Art. 40	Votazione a scrutinio segreto	pag. 21
Art. 41	Esito della votazione	pag. 21

CAPO V – VERBALI

Art. 42	Redazione e contenuto	pag. 23
Art. 43	Verbali delle sedute segrete	pag. 23
Art. 44	Firma dei verbali	pag. 23
Art. 45	Esclusione del Segretario Comunale	pag. 23
Art. 46	Deposito dei verbali	pag. 24

CAPO VI – GRUPPI CONSILIARI

Art. 47	Gruppi consiliari	pag. 25
Art. 48	Conferenza dei capigruppo	pag. 25
Art. 49	Funzionamento dei gruppi consiliari	pag. 26
Art. 50	Costituzione delle commissioni consiliari	pag. 26
Art. 51	Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari	pag. 26
Art. 52	Compiti e funzioni	pag. 27
Art. 53	Adunanze delle commissioni	pag. 28
Art. 54	Verbali	pag. 28
Art. 55	Entrata in vigore	pag. 29

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale al fine di assicurarne il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente della seduta consiliare.

ART. 2

DIFFUSIONE

Una copia del regolamento sarà sempre depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Ad ogni Consigliere verrà data copia del presente regolamento.

CAPO I
ADUNANZE

ART. 3
LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell' apposita sala di Via Traforo n. 62; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell' avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio la bandiera della Repubblica viene esposta all' esterno del Palazzo Comunale per l' intera giornata e limitatamente alla durata del Consiglio all' esterno dei locali della sala Consiliare di Via Traforo n. 62.

ART. 4
SESSIONI

L' elezione, la durata in carica e la composizione del Consiglio sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si riferiscono all' approvazione del conto consuntivo del bilancio preventivo; sono straordinarie tutte le altre.

ART. 5
CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 6
CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

ART. 7
ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune; seguono normalmente le comunicazioni del Sindaco, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli argomenti oggetto di proposte di deliberazioni.

La durata di discussione del punto relativo alle interpellanze, interrogazioni e mozioni non può essere superiore ad un'ora. Scaduta la suddetta ora eventuali interrogazioni, interpellanze e mozioni per i quali non è stato possibile procedere alla discussione, saranno discussi al termine della trattazione di tutti i punti iscritti all'O.D.G.

Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere l'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART. 8
AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato al Prefetto e al Comitato Regionale di controllo.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno notificati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare dalla relata di notifica del messo comunale.

L' avviso deve indicare il giorno, l' ora e luogo di riunione precisando se si tratta di sessione ordinaria o straordinaria di prima o di seconda convocazione e deve contenere l' elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno) in seduta pubblica o segreta.

L' avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d' urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione;

Nel calcolo dei giorni si tiene conto del giorno di consegna dell' avviso e non si tiene conto del giorno della seduta.

ART. 9

PUBBLICITA'

L' ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all' albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e inviato al Prefetto a cura del Segretario comunale.

Il Sindaco da pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l' affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l' ora ed il luogo della riunione e gli argomenti oggetto di discussione (Ordine del giorno) .

ART. 10

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Le proposte di deliberazione, corredate dei prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all' ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei due giorni precedenti, durante l'orario d' ufficio.

Salvo quanto stabilito dalla legge vigente in materia di elezione del Sindaco e della Giunta comunale, nessuna proposta può essere sottoposta all' esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta.

ART. 11

INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario comunale le notizie ed informazioni utili all' espletamento del mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione al soggetto indicato dal comma precedente il quale nell' ambito delle proprie competenze, deve fornire verbalmente tutte le notizie ufficiali a sua conoscenza, ad eccezione dei casi in cui ci siano del contenziosi in atto.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 12
NUMERO LEGALE

Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello di prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 13
APERTURA DELLA SEDUTA – MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano

interventuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l' adunanza, rinviando gli affari posti all' ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Dalla seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono alla adunanza dopo l' appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l' assenza.

Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri del Segretario.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicandone il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

ART. 14

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all' ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l' avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l' avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seconda deserta.

ART. 15

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE – SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta, oltre ai Consiglieri, resta in aula il Segretario comunale.

ART. 16

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d' uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all' ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell' ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano senza discussione.

Durante l' adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell' istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 17

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere che intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l' ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l' argomento di discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Il Presidente può espellere dall' aula un Consigliere se ne turba l' ordine. Il Consigliere espulso può dare spiegazioni in seguito alle quali il presidente ritira l' espulsione. Inoltre ha facoltà di sospendere e/o sciogliere le sedute nel caso che venga reiterata la turbativa dell' ordine in aula.

ART. 18

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sede consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall' auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l' arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART. 19

PRESIDENZA

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco e, in caso di assenza di questi, al consigliere anziano.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell' ordine di iscrizione indicato nell' avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento;

in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di almeno due Consiglieri per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione di una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

ART. 21

ORDINE DELLA SEDUTA

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente.

ART. 22
NORME PER LA DISCUSSIONE

La parola è concessa ai Consiglieri seguendo l'ordine di richiesta.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può parlare due volte.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti.

Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

ART. 23
EMENDAMENTI

Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 36 ore prima della riunione del Consiglio.

Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 24

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART. 25

FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.

Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

ART. 26

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, esaurito il dibattito sull' argomento all' ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d' intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l' argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l' opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all' intervento.

ART. 27

DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

ART. 28

ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

ART. 29

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

ART. 30

ORA DI CHIUSURA DELLA SEDUTA

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

ART. 31

RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato per l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 32
TERMINE DELLA SEDUTA

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all' ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell' affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell' avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO III
INTERPELLANZE INTERROGAZIONI E MOZIONI

ART. 33
NORME COMUNI

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrativa.

ART. 34
INTERPELLANZE

Consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si prenderanno determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi e gli impedimenti della condotta dell'Amministrazione.

L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta e, dopo questa, dichiararsi o no soddisfatto.

Sull'argomento possono intervenire gli altri Consiglieri.

La discussione termina con la replica conclusiva del Sindaco.

ART. 35
INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso o alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il decimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

ART. 36
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'Assessore competente per materia, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

ART. 37
MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debbono essere presentate per iscritto al Sindaco almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare.

CAPO IV
VOTAZIONI

ART. 38
FORME DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

ART. 39
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

La votazione può avvenire anche per appello nominale.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" o del "no"; il Segretario esegue l' appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.

ART. 40
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l' assistenza di due scrutatori.

ART. 41
ESITO DELLA VOTAZIONE

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sarà richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che si allontanano prima della votazione;
- c) coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione sono da considerare a tutti gli effetti astenuti.

Qualora la votazione abbia parità di voti, si effettuerà una seconda votazione e se anche questa darà un risultato di parità la deliberazione è da considerare respinta.

Nel caso di elezione di consiglieri comunali in seno a commissioni e organizzazioni varie se l'esito della votazione si conclude con una parità di voti tra due o più consiglieri si procederà per sorteggio.

CAPO V
VERBALI

ART. 42
REDAZIONE E CONTENUTO

I verbali delle adunanze consiliari sono curati dal Segretario comunale direttamente o tramite persona di fiducia dipendente dall'ente.

I pareri di cui all' art. 53 1 comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 costituiscono atto preliminare alla proposta di deliberazione la cui mancanza determina l' illegittimità del procedimento adottato (in osservanza del principio del giusto procedimento); tale illegittimità non è regolarizzabile in via sanatoria.

ART. 43
VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 44
FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 45
ESCLUSONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Quando il Segretario comunale ha per legge l' obbligo di astenersi ed in assenza del Vicesegretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di

Segretario con l' obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell' adunanza durante la discussione e la votazione.

Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario.

ART. 46

DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell' archivio a cura del Segretario comunale che si avvale del personale comunale di sua fiducia.

CAPO VI
GRUPPI CONSILIARI

ART. 47
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano un gruppo consiliare.

Nel caso di cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoletto; in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere chi ha ottenuto il maggior numero di voti nella propria lista.

ART. 48
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato " conferenza dei capigruppo".

La conferenza dei capigruppo è l' organo consultivo del Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di Presidente della seduta:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio comunale.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

ART. 49

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

ART. 50

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio comunale, all' inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell' amministrazione.

Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l' esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

ART. 51

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comune, la presenza di tutti i gruppi di ogni Commissione.

Le commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.

Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell' amministrazione o dei loro delegati.

Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte della commissione, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle commissioni possono essere inviati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

ART. 52

COMPITI E FUNZIONI

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l' iscrizione all' ordine del giorno del Consiglio di comunicazione e proposte sulle materie loro demandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l' andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;

- esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine, la segretaria del Comune trasmette ai Presidenti delle commissioni le relative proposte di deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all' approvazione dell' organo competente.

ART. 53

ADUNANZA DELLE COMMISSIONI

Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua voce, dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Dalla convocazione è data notizia al Sindaco e ai capigruppo consiliari.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 54

VERBALI

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal

Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

ART. 55
ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 1 giorno successivo all' avvenuta pubblicazione all' albo pretorio comunale.

L' entrata in vigore del presente regolamento abroga il precedente regolamento adottato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 24/02/1984.

COMUNE DI BUSSOLENO

Publicato all'Albo Pretorio dal 03/02/1995 al 17/02/1995
per quindici giorni.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni
dal 24/03/1995 al 08/04/1995.

Entrato in vigore il 09/04/1995.

Bussoleno li 09/04/1995

IL SINDACO
(On. Alida BENETTO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa DAMIANO Maria Rita)